

VADEMECUM RIENTRI DALL'ESTERO

SPAGNA, GRECIA, MALTA, CROAZIA:

obbligo di tampone entro 48 ore dal rientro in territorio nazionale con le seguenti modalità:

1. ricetta dematerializzata (91.12.1 virus acidi nucleici in materiali biologici-coronavirus-secrezioni respiratorie); esenzione 5G1; Diagnosi: rientro da X OPPURE con documento di viaggio (senza dematerilizzata).
2. *segnalare il caso* al seguente indirizzo mail: numeroverde118@aslroma1.it (per i medici curanti) oppure al numero verde 800118800 (per i pazienti)
3. I pazienti della Asl RM1 possono recarsi presso i drive-in di:
 - “Casa della salute” di Labaro, Via San Daniele del Friuli 8 (dal Lun al Sab 9-18)
 - AO San Giovanni Addolorata, Via Ambaradan (dal Lun. alla Dom. 9-19)
 - Santa Maria della Pietà, Padiglione 90- Via Eugenio de Mattei 72 (dal Lun. al Sab. 9-18)

N.b. chi ha effettuato il tampone *nelle 72 ore prima dell'ingresso in Regione Lazio* deve segnalare il rientro al numero verde 800118800.

Importante: il paziente in attesa di referto del tampone deve osservare l'isolamento e le misure di distanziamento.

ROMANIA, BULGARIA, UCRAINA, PAESI EXTRA SCHENGEN

Obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni

È consentito solo fare, nel minore tempo possibile, il percorso per recarsi a casa o nella diversa dimora individuata come luogo dell'isolamento.

In questo tragitto non è consentito usare mezzi di trasporto pubblico. È consentito invece il noleggio di autovetture e l'utilizzo di taxi o il noleggio con conducente. È possibile comunque farsi venire a prendere da una sola persona convivente o coabitante nello stesso domicilio del trasportato, possibilmente munita di dispositivo di protezione.

Chi rientra deve segnalare il rientro inviando mail a numeroverde118@aslroma1.it (per i medici curanti) oppure contattare il 800118800 (per gli assistiti).

Al termine dell'isolamento fiduciario è consigliato eseguire tampone con dematerializzata del medico curante in modalità drive-in.

ARMENIA, BAHREIN, BANGLADESH ,BOSNIA ERZEGOVINA BRASILE , CILE, COLOMBIA, KOSOVO, KUWAIT, MACEDONIA DEL NORD, MOLDOVA, MONTENEGRO, OMAN, PANAMA, PERU', REPUBBLICA DOMENICANA, SERBIA

Divieto di ingresso in Italia alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate per uno dei suddetti Paesi.

Eccezioni:

- possono rientrare in Italia da questi Paesi i cittadini italiani, Ue, inglesi, di Andorra, Principato di Monaco, San Marino e Vaticano e i loro stretti familiari, a condizione che siano residenti anagraficamente in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020;
- possono rientrare anche funzionari e agenti della Ue, di organizzazioni internazionali, personale delle missioni diplomatiche e dei consolati, personale militare nell'esercizio delle loro funzioni.

Questi cittadini hanno l'obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni

È consentito solo fare, nel minore tempo possibile, il percorso per recarsi a casa o nella diversa dimora individuata come luogo dell'isolamento.

In questo tragitto non è consentito usare mezzi di trasporto pubblico. È consentito invece il noleggio di autovetture e l'utilizzo di taxi o il noleggio con conducente. È possibile comunque farsi venire a prendere da una sola persona convivente o coabitante nello stesso domicilio del trasportato, possibilmente munita di dispositivo di protezione.

Chi rientra deve segnalare il rientro inviando mail a numeroverde118@aslroma1.it (per i medici curanti) oppure contattare il 800118800 (per gli assistiti).

Al termine dell'isolamento fiduciario è consigliato eseguire tampone con dematerializzata del medico curante in modalità drive-in.

ECCEZIONI ALL'OBBLIGO DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO:

- a) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo *non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza*, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
- b) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
- c) ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
- d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge [17 marzo 2020](#), n. 18
- e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
- g) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni

diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare nell'esercizio delle loro funzioni

- h) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

PAESI SENZA OBBLIGO DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO

Repubblica di San Marino, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco.